

(N. 2460)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RUGGERI, FIORE, BERLINGUER, VENDITTI, ZANARDI e LABRIOLA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1952

### Riordinamento degli Istituti di previdenza per le pensioni dei dipendenti degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Ai trattamenti di quiescenza dei dipendenti degli Enti locali — territoriali ed istituzionali — e dei relativi Consorzi, provvedono le Casse di Previdenza amministrati dal Ministero del tesoro attraverso la Direzione generale degli Istituti di Previdenza.

L'ordinamento fondamentale delle dette Casse è regolato:

a) dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;

b) dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, per la Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitati degli enti stessi;

c) dalla legge 25 luglio 1941, n. 934, per la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti medesimi.

Con una serie di altri provvedimenti legislativi all'originario ordinamento delle Casse di previdenza sono state apportate modifiche ed aggiunte nonchè alcuni miglioramenti alla misura delle pensioni.

La legislazione peraltro elaborata non ha dato finora un organico adeguato ai servizi per le pensioni, nè ha apportato ai tratta-

menti di quiescenza miglioramenti soddisfacenti, onde è che agli iscritti agli Istituti di Previdenza compete un trattamento in materia di pensioni di sperequazione nei confronti di quello al quale hanno diritto i dipendenti statali.

Sono stati oggetto di discussioni in Parlamento i provvedimenti che il Governo ha proposto negli ultimi tempi per le pensioni del personale dipendente dallo Stato. Sempre le Assemblee legislative hanno dimostrato la propria comprensione per il grave squilibrio ancora esistente in ordine alle retribuzioni degli impiegati dello Stato fra il trattamento di attività e quello di quiescenza.

Ora se si considera che i dipendenti degli Enti locali hanno un trattamento di pensione notevolmente meno vantaggioso (salvo i casi di longevità e di eccezionale permanenza in servizio) appare più che legittima la insistente richiesta di detta categoria di dipendenti pubblici per una equiparazione con i pensionati dello Stato.

Questa situazione di effettiva e stridente minorazione diventa più grave e più dolorosa allor quando si raffronta con la gravosità dei

contributi annuali, che vengono in base alle disposizioni di legge in vigore attualmente corrisposti dagli Enti e dagli iscritti agli Istituti di previdenza. Tali contributi raggiungono ormai il 35 per cento dello stipendio o salario pensionabile.

È da considerarsi inoltre una persistente deficienza funzionale degli organi burocratici degli Istituti di previdenza per le pensioni del personale degli Enti locali, dovuta in parte alla guerra e alle sue conseguenze, in parte al convegno concernente la istruttoria delle pratiche di pensione, la procedura delle liquidazioni dei trattamenti di quiescenza, i sistemi di accertamento e di riscossione dei contributi.

Per cui il conferimento delle pensioni subisce, a cagione di una procedura lenta appesantita da metodi burocratici e da soffocanti controlli formali, un costante ritardo normalizzato persino due o tre anni e mai inferiore all'anno.

Va considerato ancora che sostanzialmente, la riserva matematica degli Istituti necessaria per il conferimento di pensioni adeguate, fu notevolmente ridotta con la svalutazione che seguì alla prima guerra 1915-18. La riserva stessa ricostituita quasi integralmente con lo sforzo economico degli Enti locali, di tutti gli iscritti e con contributo dello Stato, a seguito della nuova svalutazione monetaria, si è pressochè polverizzata. Essa dovrà essere ancora faticosamente risanata, con ulteriore adeguato concorso dello Stato e con nuovi aggravii, degli Enti locali e dei loro dipendenti.

Di ciò gli iscritti fanno risalire la causa oltre naturalmente alle guerre che distruggono tutte le ricchezze accumulate, alla legislazione che imponeva agli Istituti previdenziali una sola forma di investimenti dei propri fondi (cioè quella in titoli di Stato ed in mutui) esponendo così l'intera riserva alle conseguenze della integrale svalutazione dei fondi come innanzi investiti.

In considerazione di questa situazione le amministrazioni locali e le categorie degli iscritti agli Istituti di previdenza hanno avanzato legittime rivendicazioni per un riordinamento delle Casse di previdenza, per la modifica del vigente sistema di liquidazione delle pensioni, per un adeguamento delle pensioni stesse alle attuali condizioni della vita,

per una parificazione del trattamento di quiescenza del personale degli Enti locali a quello del personale statale.

In convegni ed in congressi di organizzazioni sindacali di categorie del personale e di amministratori degli Enti locali, il problema è stato ampiamente discusso e più volte sono stati formulati al riguardo voti e proposte varie, tutte ispirate peraltro alla postulazione di una revisione della legislazione vigente e di un nuovo ordinamento da darsi alle Casse di previdenza.

Oltre un anno fa si costituì una Commissione di studio composta di rappresentanti del personale aderente alle organizzazioni sindacali di tutte le correnti, di rappresentanti della Associazione dei comuni, della Lega dei comuni democratici, della Confederazione della municipalizzazione, dell'Unione delle provincie di Italia.

La Commissione, dopo una serie di laboriose sedute, formulò il testo di uno schema di proposta di legge, che presentò all'Associazione nazionale dei comuni, perchè l'avesse fatta propria promuovendone l'esame da parte del Parlamento.

Lo studio diligente della prefata Commissione si ispirò opportunamente al criterio di una graduale soluzione dei problemi posti.

Ritenne urgente ed indilazionabile di affrontare preliminarmente la questione del riordinamento strutturale e funzionale degli Istituti, rilevando che una organica riforma al riguardo era presupposto indispensabile per la realizzazione della invocata riforma della legislazione in vigore concernente i trattamenti di quiescenza dei dipendenti degli Enti locali ed il miglioramento delle pensioni. Pertanto a questi criteri venne informata la elaborazione dello schema di proposta di legge da parte della menzionata Commissione di studi.

\* \* \*

Sulla scorta di tale schema è stato dai sottoscritti compilato il disegno di legge che viene raccomandato all'esame del Senato.

Esso non affronta per ora la soluzione del problema per un nuovo sistema di determinazione e liquidazione delle pensioni; soluzione che si ritiene realizzabile in un secondo tempo.

Il progetto ha invece l'obiettivo di dare a tutto il complesso della previdenza riflettente il personale degli Enti locali, un ordinamento autonomo liberato dai soffocanti controlli che ne compromettono la funzionalità, e di rendere l'ordinamento degli Istituti di previdenza più semplice, più pratico o più snello.

In un secondo tempo, dopo cioè un periodo di orientamento e di serena valutazione delle possibilità del nuovo organismo, si provvederà al miglioramento del rapporto fra contributi e prestazioni, alle semplificazioni strutturali ed al rapido conferimento della liquidazione.

Non si tratta quindi di una vera e propria riforma della previdenza, ma di una applicazione pratica dei principi dell'autonomia, presupposto e condizione necessaria per la riforma futura.

Il disegno di legge pertanto mira ad assicurare una necessaria autonomia dell'Ente previdenziale, sganciandolo dalla gestione diretta del Ministero del tesoro, fermo rimanendo il principio della vigilanza dello Stato e del mantenimento del servizio di cassa allo stesso Ministero attraverso la Cassa depositi e prestiti.

Ai fini di una migliore ripartizione dei servizi previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente dagli Enti locali, il progetto assegna al nuovo Ente tanto i compiti inerenti al trattamento di quiescenza (pensione ed indennità per una volta tanto) quanto quelli di carattere complementare della previdenza (indennità di servizio, vitalizi, assistenza agli orfani con posti nei convitti e con borse di studio) attualmente di competenza dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.), lasciando a quest'ultimo Ente il vasto campo dell'assistenza sanitaria che ha una struttura ed una serie di problemi funzionali completamente diversi dalle forme previdenziali.

Naturalmente il nuovo « *Ente Nazionale per le pensioni e la previdenza ai dipendenti degli Enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione* » avrà personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma.

Appare opportuno porre detto Ente sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A copertura degli oneri che il nuovo Ente deve sostenere, rimangono fermi gli attuali contributi nella misura fissata per le singole casse di previdenza e per la parte previdenziale dell'I.N.A.D.E.L., in attesa che il futuro ordinamento delle singole casse di previdenza, che dovrà essere studiato dal nuovo Ente e proposto all'esame del Governo e del Parlamento, determini la misura dei contributi per adeguare le prestazioni alle necessità dei pensionati.

Gli articoli del disegno di legge dall'8 al 12 disciplinano: la composizione del Consiglio di amministrazione di 29 membri, opportunamente ripartiti in rappresentanza degli iscritti, dei pensionati e degli Enti, da rinnovarsi per intero in ogni quadriennio con le norme generali sulle designazioni da parte delle organizzazioni sindacali, e degli iscritti, e la competenza del Consiglio stesso.

Il Comitato esecutivo è eletto nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione ed ha una propria competenza di carattere esecutivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento, da un Vice presidente.

Gli articoli 17 e 18 fissano la competenza del Collegio sindacale, stabiliscono che la presidenza debba essere affidata ad un Consigliere della Corte dei Conti e che ne facciano parte due funzionari governativi del Ministero del lavoro e dell'interno, una rappresentante degli iscritti e degli Enti prescelti dal Ministero del lavoro.

Tanto il Consiglio di amministrazione, quanto il Collegio sindacale sono costituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed in base a designazioni.

Gli articoli dal 20 al 23 fissano le norme per l'esercizio finanziario, per il servizio di cassa (affidato come oggi alla Cassa depositi e prestiti), per la compilazione dei bilanci tecnici delle singole casse di previdenza e per gli investimenti di fondi.

Le disposizioni sul passaggio delle riserve matematiche del Tesoro e dell'I.N.A.D.E.L.

al nuovo Ente sono contemplate negli articoli 24 e 25 del progetto di legge.

L'onere latente corrispondente alla misura della pensione che lo Stato corrisponde attualmente sarà calcolato in un primo momento in modo approssimativo, con la riserva dell'accertamento definitivo in seguito alla compilazione del bilancio tecnico delle singole Casse di previdenza.

Una volta determinato l'onere accertato e latente rimarranno a completo carico del nuovo Ente tutte le prestazioni previdenziali nella misura che sarà determinata e con il corrispondente onere dei contributi necessari per il suo funzionamento.

Il Direttore dell'Ente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso.

Il personale addetto al nuovo Ente avrà uno stato giuridico ed un trattamento economico disciplinato da un regolamento organico da compilarsi dal Consiglio di amministrazione.

Nella prima costituzione degli uffici potranno essere assunti, su domanda e con deliberazione

del Consiglio di amministrazione, i dipendenti che attualmente prestano servizio presso gli Istituti di previdenza e presso l'I.N.A.D.E.L., fermo rimanendo il cumulo dei servizi prestati dagli uni e dagli altri, agli effetti delle anzianità di grado e del trattamento di quiescenza.

Onorevoli Colleghi,

i proponenti si augurano che vorrete suffragare con il vostro voto la presente proposta di legge, la quale ispirata ad una superiore finalità di contemperare legittime aspettative del personale degli Enti locali con il diritto degli Enti alla gestione dei fondi destinati al trattamento di quiescenza del personale stesso, contribuirà sicuramente a costituire il presupposto essenziale per una migliore legislazione sulle pensioni da ogni parte reclamata.

Essi si augurano inoltre che vorrete ammettere alla procedura di urgenza l'esame della proposta di legge, allo scopo di permettere la sollecita attuazione di quanto con essa si dispone.



## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È costituito con sede in Roma, un Ente autonomo denominato « Ente nazionale per le pensioni e la previdenza ai dipendenti degli Enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione » (E.N.P.A.D.E.L.).

L'Ente ha personalità giuridica patrimonio proprio e gestione autonoma.

È sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## Art. 2.

L'Ente ha per fine di provvedere:

1° al conferimento di pensioni ai dipendenti degli Enti locali in conformità delle disposizioni di legge e regolamenti riguardanti il trattamento di quiescenza del personale predetto;

2° al conferimento della indennità premio di servizio al personale di ruolo al momento del collocamento a riposo;

3° al conferimento di assegni vitalizi ai dipendenti degli Enti locali che cessino dal servizio per età o per infermità prima di aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza ed ai superstiti dei dipendenti stessi privi di pensioni;

4° all'assistenza generica e specifica degli orfani dei dipendenti degli Enti locali, alla educazione ed istruzione dei medesimi;

5° ed altre forme di assistenza, esclusa quella sanitaria, che saranno previste da disposizioni di leggi per le categorie del personale degli Enti locali in servizio attivo o in istato di quiescenza e loro superstiti.

## Art. 3.

Sono trasferiti all'Ente:

a) le attribuzioni attualmente spettanti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati degli enti locali di cui all'ordinamento approvato con decreto-legge 3 marzo 1939, n. 680, e successive modificazioni;

b) le attribuzioni attualmente spettanti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei salariati degli enti locali di cui all'ordinamento approvato con la legge 15 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni;

c) le attribuzioni attualmente spettanti alla Cassa di previdenza per pensioni e a favore dei sanitari degli enti locali di cui all'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1036, e successive modificazioni;

d) le attribuzioni attualmente spettanti all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) per quanto attiene all'attività di cui ai numeri 2, 3, 4 dell'articolo precedente e di competenza dell'Istituto stesso a mente dell'ordinamento approvato con legge 23 luglio 1925, n. 605, e successive modificazioni.

## Art. 4.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai contributi previdenziali da riscuotere in conformità alle leggi ed ai regolamenti riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei dipendenti degli enti locali;

b) dall'ammontare delle penalità e dell'indennità di mora inerenti al pagamento ed alla riscossione dei detti contributi;

b) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

d) dagli interessi della gestione dei fondi di pertinenza dell'Ente.

## Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle attività corrispondenti agli oneri maturati e latenti che saranno trasferiti all'Istituto in forza della presente legge;

b) da proventi ed attività eventuali.

## Art. 6.

Sono organi dell'Ente nazionale:

il Consiglio d'amministrazione;

il Comitato esecutivo;

il Presidente;

il Collegio sindacale.

## Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale sono costituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della previdenza sociale e in base alle designazioni di cui agli articoli 8 e 17 della presente legge.

## Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 29 membri dei quali:

a) n. 16 rappresentanti dei dipendenti degli Enti locali da designare dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale e in conformità delle norme generali che disciplinano la rappresentanza sindacale e delle disposizioni sancite nella Costituzione della Repubblica italiana;

b) n. 4 rappresentanti dei dipendenti degli Enti locali in istato di quiescenza designati dalle rispettive organizzazioni sindacali;

c) n. 9 rappresentanti degli Enti locali interessati da designare dalle rispettive organizzazioni rappresentative a carattere nazionale in ragione di 4 per i comuni; 2 per le provincie; 2 per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 1 per le aziende municipalizzate.

## Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un quadriennio.

Alle vacanze che si verificassero nel corso del quadriennio si provvederà mediante sostituzioni parziali con le norme del precedente articolo 8.

La carica di componente il Consiglio di amministrazione è incompatibile con l'Ufficio di deputato al Parlamento e di senatore della Repubblica.

## Art. 10.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1° nominare nel proprio seno i componenti il Comitato esecutivo, nonchè il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ente rispettivamente ai sensi dei successivi articoli 13 e 16;

2° deliberare sull'impiego dei fondi della gestione e sulla costituzione dei fondi di riserva;

3° deliberare sull'acquisto sull'alienazione e sulla permuta dei beni immobili, urbani, e rustici, nonchè sulla eventuale trasformazione degli stessi;

4° approvare i bilanci e i conti consuntivi;

5° approvare i regolamenti organici del personale e deliberare in merito al trattamento economico di esso;

6° nominare e dispensare il personale;

7° approvare i regolamenti per il funzionamento dei servizi;

8° deliberare sulle pensioni privilegiate;

9° adottare provvedimenti per l'assistenza scolastica e generica;

10° predisporre e promuovere in sede competente tutte le modificazioni che si ritengono necessarie all'ordinamento tecnico dell'Ente;

11° esplicitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.

## Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione si aduna di regola ogni bimestre in sessione ordinaria mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitare a ciascun competente almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Può essere convocato in via straordinaria dal Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti, od a richiesta della maggioranza del Collegio sindacale.

In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire non oltre dieci giorni dalla data richiesta.

## Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto quando incorra in gravi violazioni di legge o quando, per dimissioni o per altra causa, abbia perduto almeno la metà dei componenti.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Per provvedere alla temporanea ordinaria gestione dell'Ente, con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una Commissione amministratrice composta di tre membri,

aventi i requisiti prescritti per i componenti il Consiglio di amministrazione e di cui uno almeno appartenente agli iscritti dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione sarà ricostituito entro il termine di tre mesi.

#### Art. 13.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'Ente che lo presiede di n. 6 membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio di amministrazione in ragione paritetica fra i rappresentanti degli Enti e quelli degli iscritti.

Alle sedute del Comitato esecutivo partecipa il Vice presidente con diritto a voto soltanto in caso di assenza del Presidente.

#### Art. 14.

Il Comitato esecutivo:

1° compie il lavoro preparatorio in merito agli oggetti di competenza del Consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni di questo;

2° delibera sui riscatti e sulle pensioni ripartite;

3° adotta in caso di urgenza e con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti, le deliberazioni che sarebbero di competenza del Consiglio sottoponendole a ratifica di questo nella prima seduta successiva alla data delle deliberazioni medesime.

#### Art. 15.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo che non intervengono senza giustificato motivo per tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti.

#### Art. 16.

Alla elezione per la nomina del Presidente e del Vice presidente, il Consiglio di amministrazione

procede con votazione separata, limitando alternativamente la scelta fra i rappresentanti degli iscritti e quelli degli Enti locali interessati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, vigilando sulla esecuzione delle rispettive deliberazioni. Omologa la liquidazione delle pensioni ordinarie ed esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli da leggi, decreti e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Ente.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza od impedimento.

#### Art. 17.

Il Collegio sindacale dell'Ente è costituito da cinque membri effettivi nelle persone di un Consigliere della Corte dei conti, designato dal Presidente e dalla Corte medesima con funzioni di Presidente, di due funzionari governativi di grado non inferiore all'VIII, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e da quello dell'interno, di un rappresentante degli iscritti e di un rappresentante degli Enti prescelti dal Ministero del lavoro fra persone che non appartengono al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Per ciascuno dei predetti componenti è parimenti nominato un supplente.

Il Collegio sindacale dura in carica un quadriennio.

I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

#### Art. 18.

Il Collegio sindacale rivede e controlla le scritture contabili, fa ispezioni e riscontri di cassa, rivede i bilanci consuntivi e i bilanci tecnici e compie ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e dai regolamenti.

#### Art. 19.

Il Direttore generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito di pubblico concorso.

Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Ente ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge e dal regolamento, o ad esso demandate dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dal Presidente.

Un Vice direttore generale, nominato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, sostituisce il Direttore generale nei casi di assenza od impedimento, ed esercita tutte quelle funzioni ad esso affidate dallo stesso Direttore generale.

Il direttore generale ed il Vice direttore generale partecipano alle sedute Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

#### Art. 20.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere compilato il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ciascun esercizio ed il conto consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo.

Il bilancio tecnico sarà compilato ogni quadriennio e dovrà essere pubblicato entro il termine di due mesi successivi alla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 21.

Il servizio di cassa dell'Ente è effettuato senza alcun corrispettivo dalla Cassa depositi e prestiti.

Il pagamento delle pensioni sarà effettuato dagli uffici provinciali del tesoro con l'osservanza delle norme vigenti.

Le entrate affluiscono esclusivamente al conto corrente fruttifero intestato all'Ente presso la Cassa depositi e prestiti, la quale provvede ai necessari prelevamenti per l'estinzione dei mandati emessi dall'Ente che saranno pagati dalla Tesoreria centrale e dalle Tesorerie provinciali.

Spetta alla Cassa medesima la custodia dei titoli di proprietà dell'Ente, la riscossione degli interessi, dei premi eventualmente estratti e il rimborso di quelli scadenti e sorteggiati.

#### Art. 22.

Per comprovate esigenze di cassa, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente aperture di credito fino ad un quarto dell'ammontare complessivo delle entrate effettive risultante dal bilancio dell'Ente per l'esercizio in corso.

Tale limite potrà, tuttavia, essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 23.

I fondi disponibili dell'Ente saranno investiti in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 24.

Il Ministero del tesoro verserà all'Ente l'ammontare delle riserve matematiche necessarie a coprire l'onere delle pensioni maturate e latenti in base alle disposizioni di leggi vigenti e relative ai periodi dalla costituzione delle singole casse di previdenza e fino al momento del passaggio della gestione.

Questa riserva inizialmente calcolata in modo approssimativo sarà successivamente determinata sulla base dei bilanci tecnici da compilare entro un anno dal passaggio della gestione. La riserva matematica potrà essere versata anche sotto forma di annualità fisse non superiore a cinquanta.

#### Art. 25.

L'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali verserà all'Ente i fondi costituenti la riserva matematica corrispondente agli oneri maturati e latenti relativi ai compiti previdenziali che verranno trasferiti all'Ente stesso.

#### Art. 26.

La gestione contabile e patrimoniale dell'Ente sarà disciplinata da un regolamento amministrativo e contabile approvato dal Consiglio di amministrazione.

## Art. 27.

Il Consiglio di amministrazione curerà che siano accertate le posizioni personali degli iscritti e che le medesime siano tenute costantemente aggiornate.

## Art. 28.

Mediante norma da fissarsi con il regolamento di cui al precedente articolo 26 potrà essere disciplinato il decentramento dei servizi di liquidazione delle pensioni.

## Art. 29.

Gli stipendi e gli assegni del personale dell'Ente da qualunque ruolo esso provenga saranno a carico del bilancio dell'Ente stesso.

Il trattamento economico disciplinare e di carriera del personale addetto all'Ente sarà fissato da apposito regolamento organico deliberato dal Consiglio di amministrazione.

## Art. 30.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese ed il conto consuntivo dell'Ente saranno comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il conto consuntivo sarà allegato in appendice al resoconto generale dello Stato.

## Art. 31.

I contratti, gli atti di gestione amministrativa e contabile dell'Ente sono equiparati a quelli dello Stato agli effetti tributari della esenzione dalle tasse e diritti di bollo ed imposte di registro.

L'Ente è equiparato alle amministrazioni dello Stato per quanto riguarda la franchigia postale, telegrafica e telefonica.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## Art. 32.

Alla costituzione del primo Consiglio di amministrazione dell'Ente sarà provveduto entro il termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 33.

Il primo Consiglio di amministrazione, appena insediato, curerà che siano ultimate le operazioni in corso per la compilazione del bilancio tecnico al 31 dicembre dell'anno di approvazione della presente legge, allo scopo di accertare la reale situazione dell'Ente in rapporto agli impegni maturati per effetto delle iscrizioni di personale avvenute a tutto l'anno precedente, ed in relazione ai provvedimenti di legge emanati fino a quella data, e ciò al fine di determinare le riserve matematiche necessarie per fronteggiare gli oneri relativi.

## Art. 34.

Fermo rimanendo quando disposto all'articolo 24 le attività patrimoniali, che alla fine dell'anno in corso alla data di approvazione della presente legge risulteranno a favore dell'Ente, saranno trasferite nel loro preciso ammontare alla nuova gestione.

## Art. 35.

Il Consiglio di amministrazione in base ai risultati del bilancio tecnico, provvederà alla eventuale rettifica dei contributi a carico degli Enti e degli iscritti e a stabilire le nuove misure delle pensioni liquidabili in base ai contributi stessi, fissandole in modo che il loro ammontare non sia comunque inferiore a quello delle pensioni concesse dallo Stato al proprio personale.

## Art. 36.

Col consenso del Ministero del tesoro, agli uffici dell'Ente vengono provvisoriamente mantenuti nell'attuale sede della Cassa depositi e prestiti fino a quando non sarà possibile provvedere diversamente.

## Art. 37.

Il personale che presta abitualmente servizio presso la Cassa e presso l'I.N.A.D.E.L., potrà, a domanda degli interessati e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, passare alle dipendenze dirette dell'Ente alle condizioni



fissate dal regolamento organico. Il personale rimanente sarà assorbito dal Ministero del tesoro e dall'I.N.A.D.E.L.

Art. 38.

Il personale dell'Ente è obbligatoriamente iscritto alla Cassa di previdenza da esso amministrata.

Al personale dipendente dallo Stato che passa alle dipendenze dell'Ente si applica ai fini della quiescenza l'articolo 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Il personale proveniente dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti locali continuerà

ad essere iscritto alla singole casse di previdenza, fermo rimanendo il cumulo dei servizi anteriori prestati o riconosciuti dallo stesso Istituto, coperti da forme assicurative.

Art. 39.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed eventualmente di concerto con gli altri ministri interessati, sarà provveduto, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti, a quanto altro occorra per l'attuazione della presente legge.